



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 4 -
NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
RICETTIVI EXTRALBERGHIERI**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 gennaio 2017

*Si assegna il numero 3
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2017*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all'articolo 16 comma 1)

1. L'articolo 16 comma 1 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 01/02/2017

OLIVERIO